



STATUTO ASD CIRCOLO NAUTICO CASUZZE

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenuta in Ragusa giorno 18 Dicembre 2014.

Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione non riconosciuta denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Casuzze", con sede legale a Ragusa via G. Vasari, 18 e con sede operativa a Casuzze, territorio di Santa Croce Camerina.

Articolo 2 – Scopi

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Le finalità dell'Associazione sono le seguenti:

- a) favorire la navigazione da diporto e la pesca sportiva con ogni tipo d'imbarcazione.
- b) Organizzare manifestazioni turistiche e sportive.
- c) Patrocinare attività culturali e ricreative.
- d) Richiedere alle competenti autorità la concessione di aree e tratti di mare necessarie per le finalità dell'associazione, stipulare atti e apposite convenzioni.
- e) Promuovere e curare la realizzazione, la manutenzione ed il buon funzionamento di strutture, impianti nautici e di locali idonei al raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione.
- f) Promuovere qualsiasi azione ed iniziativa nell'interesse del Territorio; per la realizzazione dello scopo l'associazione potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria, richiedendo contributi, finanziamenti od agevolazioni da parte di enti pubblici e privati.
- g) Favorire lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della nautica e della pesca sportiva. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, partecipare a campionati, manifestazioni sportive, gite ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione della nautica e al diporto nautico in genere e della pesca sportiva. Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro e ricreazione.

Articolo 3 – Affiliazioni

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Casuzze potrà affiliarsi a tutte le federazioni sportive, associazioni ed istituzioni rivolte alla diffusione della cultura del "mare" e degli sport nautici e marini, agonistici o dilettantistici, che operano nell'ambito delle attività che si prefigge il Circolo stesso.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento potrà essere deciso dall'assemblea straordinaria degli associati, con le maggioranze previste dal successivo art.13.

Articolo 5 – Soci

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Soci fondatori: quelli che hanno costituito l'associazione e quelli che sono stati equiparati agli stessi alla data odierna.

Soci ordinari: quelli che in seguito sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo. Entrambe le categorie dei soci partecipano con gli stessi diritti e doveri alle attività sociali.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o Associazioni, che ne facciano apposita richiesta scritta al Presidente dell'Associazione e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma

d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno essere presentati da almeno un socio e devono redigere apposita richiesta.

La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

È facoltà del Consiglio Direttivo nominare i soci onorari tra coloro, cittadini italiani e/o stranieri, che si siano distinti per benemeritenze particolari legate al "mare" e in generale l'ambiente, o che abbiano contribuito concretamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. Essi hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e di fruire dei servizi della stessa, mentre non hanno diritto di voto. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'ingresso di ogni nuovo socio verrà comunicato a tutti gli associati secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, dell'elettorato attivo e passivo, nonché di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato pagamento della quota annuale;
- c) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dal regolamento interno, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, o che il socio commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione. Il socio interessato dovrà essere convocato innanzi al Consiglio Direttivo per la disamina degli addebiti contestati. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dall'assemblea dei soci.

Articolo 8 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;

Articolo 9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria. Essa si appella al principio di sovranità.

L'Assemblea delibera su tutte le decisioni concernenti le attività necessarie per il conseguimento delle finalità associative.

L'Assemblea elegge, con votazioni separate e successive il Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario dell'anno precedente e del preventivo per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata del nuovo esercizio.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli

argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 10 – Partecipazione all'assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

Articolo 11 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza tramite:

a) avviso pubblico sul sito web dall'Associazione (area soci) e affissione di avviso nella sede dell'associazione;

b) comunicazione personale agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Le assemblee, quando sono regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli associati e le deliberazioni da esse legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

In entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve convocare le assemblee richieste entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, secondo le regole dell'assemblea ordinaria, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti eletti dall'assemblea. Nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei soci l'eventuale nomina di un Presidente Onorario, individuato tra coloro che maggiormente hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi e le finalità dell'Associazione. Il Presidente Onorario viene invitato a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Gli associati possono richiedere per iscritto copia integrale o parziale dei verbali, nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy.

Tutte le cariche elettive vengono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 15 – Dimissioni del Consiglio direttivo o del Presidente

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, compreso il Presidente, che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Nel caso in cui non vi siano candidati il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) Redigere il rendiconto da sottoporre all'assemblea;
- c) Indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, secondo quanto disciplinato dal regolamento;
- f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) Determina l'eventuale quota di ingresso dei nuovi soci e le quote associative e di servizi.

Articolo 18 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dirige e controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Articolo 19 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 – Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e svolge le funzioni di segreteria.

Articolo 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in merito all'amministrazione delle casse sociali, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei

libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo – 22 Il rendiconto

Il rendiconto dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso con un congruo preavviso.

Articolo 23 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, da elargizioni liberali dei soci e terzi in genere, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 25 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno demandate all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente nominato dagli altri due, in difetto dal Presidente del Tribunale di Ragusa. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

Articolo 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con l'approvazione, in prima convocazione, da parte di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione, con l'approvazione da parte di almeno i 2/3 dei soci.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua analoghe finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti norme di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche, nonché del Codice Civile.